

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 10/04/2020

CIRCOLARE N.7/2020

DECRETO LEGGE n.23 DEL 08/04/2020

Sospensione versamenti mesi di Aprile e Maggio 2020 (Articolo 18)

Il Decreto Legge n. 23/2018, in vigore dal 9 aprile 2020, dispone la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, ma solo per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi. In particolare la sospensione è riservata alle imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), a patto che si verifichi una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33% da valutare nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019; la sospensione va valutata secondo le seguenti condizioni:

- i versamenti in scadenza al 16/04/2020 sono sospesi se il fatturato di Marzo 2020 è inferiore del 33% rispetto al fatturato di Marzo 2019;

- i versamenti in scadenza al 16/05/2020 sono sospesi se il fatturato di Aprile 2020 è inferiore del 33% rispetto al fatturato di Aprile 2019;

Sono inoltre sospesi i versamenti per i soggetti che hanno intrapreso l'attività successivamente alla data del 31/03/2019.

I versamenti sospesi sono tutti quelli riguardanti:

- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i datori di lavoro operano in qualità di sostituti d'imposta;

- l'imposta sul valore aggiunto;

- i contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti delle ritenute operate su compensi di professionisti e lavoratori autonomi (codice tributo 1040) non sono sospesi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno.

Acconti d'imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento (Articolo 20)

Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d'imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l'acconto versato non è inferiore all'80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.

Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti (Articolo 22)

Solo per l'anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).

Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Articolo 26)

Il Decreto 23/2020 modifica l'articolo 17 del DL n. 124/2019, relativo al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (Articolo 30)

Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del DL n. 18/2020) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Per tutte le spese agevolabili, il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di € 20.000,00 a beneficiario. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare da parte del MISE.

Disposizioni in materia di lavoro (Articolo 41)

Viene estesa la possibilità di richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Ordinaria ed in Deroga anche per i lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società da parte dei soci (Articolo 8)

Ai finanziamenti effettuati in favore della società dai soci nel periodo che va dal 09/04/2020 al 31/12/2020, non verranno applicate le disposizioni previste dagli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, ovvero gli stessi finanziamenti non potranno essere considerati postergati rispetto agli altri finanziamenti.

Disposizioni in materia fallimentare (Articolo 10)

Tutti i ricorsi fallimentari depositati nel periodo tra il 09/03/2020 ed il 30/06/2020 sono considerati improcedibili.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (Articolo 11)

Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

La sospensione del punto precedente opera su:

- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 (Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge n. 386 del 1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente);

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIORAGOSTA.COM

STUDIO RAGOSTA